

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 466 - 12746 / 2019**

Oggetto: **TERRITORIO TRASPORTI - COMUNE DI LEINÌ – VARIANTE PARZIALE N. 17 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Visti** i decreti della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019, n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura, affari legali e affari istituzionali";

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 382-10821/2019 dell'11/10/2019 con cui sono state conferite nuove deleghe al Vicesindaco Marco Marocco;

**Premesso** che per il **Comune di Leinì**:

la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- ✓ è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 13-29387 del 21/02/2000;
- ✓ ha approvato n. 15 Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- ✓ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 30/09/2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C., ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 21/10/2019 con propria nota PEC prot n. 21706/2019 (pervenuto il 21/10/2019 con nota PEC n. 88894/2019), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal comma 7 del citato articolo 17;  
(Prat. n. VP 034/2019);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- ✓ popolazione: 7.793 abitanti nel 1971, 11.754 abitanti nel 1981, 12.159 abitanti nel 1991, 11.955 abitanti nel 2001 e 15.523 nel 2011, dati che registrano un notevole incremento nell'ultimo decennio;
- ✓ superficie territoriale di 3.244 ettari di cui 2.751 di pianura e 493 ettari di collina; la conformazione fisicomorfologica evidenzia 3.153 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 97% del territorio comunale) e 91 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%; capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di suoli a buona produttività (classe II<sup>^</sup>), su una superficie di 1.640 ettari; è altresì interessato su una superficie di 36 ettari da "Aree boscate";
- ✓ è compreso nella Zona 4 "AMT Nord" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- ✓ è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale del "A.M.T. Nord-Est", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ✓ è classificato "Polo intermedio" dall'art. 19 "Polarità e gerarchie territoriali" delle N.d.A. del PTC2;
- ✓ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- ✓ è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- ✓ sistema produttivo: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di livello 1;
- ✓ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dall'Autostrada A5 Torino-Aosta, e dalle seguenti Strade Provinciali: S.P. 12 del Fornacino, S.P. 16 di San Maurizio, S.P. 17 di Leinì, S.P. 226 della Cascina Rubiana, S.P. 267 di Lombardore, S.P. 3 della Cebrosa, S.P. 40 di San Giusto, S.P. 460 del Gran Paradiso, S.P. 710 di Caselle;
  - è interessato da due progetti di viabilità previsti dal PTC2 (schede n. 47.2, 47.3, 49 e 157);
  - è attraversato da 4,2 km di piste ciclabili;
- ✓ assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Vanda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonett, Torrente Bendola e Banna;
  - i dati sugli studi del dissesto registrano 6 frane puntuali e dissesti areali per 563 ettari;
- ✓ tutela ambientale:
  - è interessato da aree vincolate dal D.Lgs. 42/2004 per 26 ettari e da 396 ettari di cui si propone la tutela paesaggistica;
- ✓ è classificato dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 sismico in Zona 4;

**dato atto** che ai sensi della Deliberazione G.R. 63-5679/2002 del 25.03.2002 il Comune di Leinì è esonerato dall'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 49 del 30/09/2019 di adozione della variante parziale denominata n. 17;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente (desumibili dall'elaborato "Relazione Illustrativa"):

- a) integrazione delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente all'art. 11.2.1 per le zone "R2/1 - Area Residenziale Consolidata, di Conservazione Urbanistica" con l'introduzione di una specifica normativa relativa al nuovo ambito di intervento con n. 47\* finalizzato a rendere possibile, nell'area oggetto di variante, la realizzazione di fabbricati con altezza pari a 12,50 m e numero di piani fuori terra fino a 4 per gli interventi di riqualificazione urbana che prevedono la saturazione insediativa in zona;
- b) adeguamento della cartografia del P.R.G.C. vigente rappresentata per estratto nella "Relazione Illustrativa";

la documentazione di variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la verifica della compatibilità della Variante con i contenuti del P.P.R. e del P.T.C. rispetto dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77;

**vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

**dato atto** che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione

Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

**dato atto che**, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 38 del 29/07/2019 di adozione del progetto preliminare della variante parziale (variante urbanistica n.14) al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

**rilevato che**, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. con il documento denominato “Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.”, documento trasmesso via PEC con nota prot. 21705/2019 del 21/10/2019 (ns. prot. 88977/2019 del 22/10/2019) all’ “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/12/2019;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri delegati e dell'organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale denominata n. 14 al P.R.G.C. vigente del Comune di Leini, adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 29/07/2019, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale n. 17 al P.R.G.C., sono formulati i seguenti rilievi formali:
  - con riferimento alle variazioni proposte, si ricorda all'Amministrazione Comunale la necessità, che le stesse siano supportate da motivazioni di interesse pubblico; in tale ambito gli elaborati di Variante, in luogo della loro intestazione a soggetti privati, devono riportare il riferimento alla deliberazione C.C. di adozione, le firme del Sindaco, del Segretario Comunale, del Responsabile del Procedimento e dei professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati o sottoscritti digitalmente), oltre all'indicazione del Comune e della Città Metropolitana di Torino;
  - poiché l'enunciato della deliberazione C.C. n. 49 del 30/09/2019 non riporta quanto previsto dall'art. 17, comma 1 bis e 2 della L.R. 56/1977 ove prevede l'espressa conformità "*... agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...*", (in luogo della dichiarazione di compatibilità) e dall'art. 11, comma 7 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R nella parte che recita testualmente "*... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*", si invita

l'Amministrazione Comunale a recepire quanto sopraindicato nell'atto amministrativo di approvazione del progetto definitivo della variante stessa, modificato secondo quanto evidenziato anche al punto precedente;

3. **di dare atto che** per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'“Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del documento denominato “*Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.*” (già trasmesso in data 21/10/2019), e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”*”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “*In caso di silenzio l'iter procede*”;
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Leinì per i successivi provvedimenti di competenza;
5. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28/11/2019

Il Vicesindaco metropolitano  
delegato a Risorse umane, Comunicazione, Patrimonio,  
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione  
territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate,  
Diritti Sociali e Parità, Welfare, Minoranza linguistiche, Rapporti con il  
territorio

(Marco Marocco)